

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
NINO MORMINO

**La seduta comincia alle 15,50.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Missioni e sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Kessler, Pecorella, Siniscalchi e Tanzilli sono in missione per la seduta odierna.

Comunico inoltre che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, il deputato Guido Giuseppe Rossi è sostituito per il provvedimento in esame dal deputato Francesca Martini.

Comunico infine che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Cola, Diliberto, Ghedini, Mantini, Ranieli, Antonio Russo e Ruta sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Rositani, Maura Cossutta, Cicala, Giachetti, Mereu, Perrotta e Milana.

**Seguito della discussione della proposta di legge Francesca Martini ed altri: Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere (4056).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Francesca Martini ed altri: « Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere ».

Ricordo che nella seduta del 27 luglio scorso la Commissione ha approvato in linea di principio gli emendamenti 1.1 e 1.2 del Governo, sui quali la Commissione affari costituzionali ha successivamente espresso parere favorevole.

Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo unico del progetto di legge e delle proposte emendative ad esso presentate.

Nessuno chiedendo di intervenire, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del Governo, accettato dal relatore.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2 del Governo.

CIRO FALANGA, *Relatore*. Signor presidente, il Governo propone — con l'emendamento 1.2 — di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame prevedendo un'integrazione dell'articolo 466 del codice civile, ossia della norma che disciplina la riabilitazione dell'indegno ai fini della successione. La proposta di modifica presentata dal Governo recita testualmente: « All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: "La riabilitazione opera, altresì, nelle ipotesi previste dall'articolo 332" ». L'articolo 332 — a sua volta — regola i casi di reintegrazione nella potestà genitoriale, prevedendo che il giudice possa reintegrare il genitore quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. Il Governo propone, quindi, che nella ipotesi di reintegrazione nella potestà genitoriale venga meno anche l'indegnità a succedere. L'emendamento è divisibile, anche se mi sembrerebbe opportuna una

maggior corrispondenza di effetti fra la decadenza dalla potestà (che in base all'emendamento 1.1 del Governo comporta automaticamente l'esclusione dalla successione) e la reintegrazione nella potestà medesima. In altri termini, poiché con l'emendamento 1.1 l'indegnità a succedere scatta direttamente come effetto della pronuncia di decadenza dalla potestà, anche nel caso inverso il dispositivo dovrebbe attivarsi con la stessa modalità, ovvero come effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà genitoriale.

Inviterei, pertanto, il Governo a riformulare, a fini puramente esplicativi, per evitare difficoltà interpretative, l'emendamento in modo da sostituire le parole « nelle ipotesi previste dall'articolo 332 » con le seguenti « quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà di cui all'articolo 332 ».

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo l'invito del relatore e riformulo l'emendamento 1.2 nel senso proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del Governo, nel testo riformulato (*vedi allegato*), accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché la proposta di legge consta di un articolo unico, si passerà direttamente alla votazione finale del testo come modificato dagli emendamenti approvati.

Avverto che non sono stati presentati ordini del giorno.

Prima di passare alla votazione finale, propongo alcune correzioni di forma ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento. La prima modifica riguarda la formulazione del comma 1 del testo base. Questo, anche con le modifiche apportate dagli emendamenti 1.1 e 1.2 (*seconda formulazione*) del Governo, sostituisce l'intero articolo 463 del codice civile. Tuttavia, l'unica innovazione sostanziale si limita alla previsione della decadenza

della patria potestà come nuova causa di indegnità a succedere. Inoltre, al n. 2, al comma 1, dell'articolo 463 si sopprime la parola « penale » e al n. 3 del medesimo comma si sopprimono le parole « con la morte ».

Per mere ragioni di tecnica normativa propongo quindi di formulare il comma 1 non come novella dell'intero articolo 463 del codice civile, bensì come modifica parziale del medesimo articolo. In sostanza, il comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame si limiterebbe a modificare i numeri 2 e 3 ed ad introdurre il numero 3-*bis* nel primo comma dell'articolo 463.

Inoltre, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.2 (*seconda formulazione*), occorre modificare anche il titolo della proposta di legge in esame, sostituendo le parole « Modifica dell'articolo 463 » con le parole « Modifica agli articoli 463 e 466 ».

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, passiamo alla votazione per appello nominale.

#### **Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale della proposta di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Francesca Martini ed altri: « Modifica dell'articolo 463 del codice

civile in materia di indegnità a succedere »  
(4056) con il seguente nuovo titolo: « Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere »:

Presenti e votanti ..... 19  
Maggioranza ..... 10  
Hanno votato sì ..... 19

*(La Commissione approva).*

Hanno votato sì: Buemi, Carboni, Ciccala, Maura Cossutta, Falanga, Fanfani,

Giachetti, Lucidi, Lussana, Magnolfi, Mantini, Francesca Martini, Mazzoni, Messa, Mereu, Milana, Mormino, Perrotta e Vitali.

**La seduta termina alle 16.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa  
il 15 settembre 2004.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di indegnità a succedere  
(C. 4056 Francesca Martini).**

**EMENDAMENTO RIFORMULATO**

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso art. 463, sopprimere il secondo comma.*

*Conseguentemente aggiungere il seguente comma:*

2. All'articolo 466 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:

« La riabilitazione opera, altresì, quale effetto della pronuncia di reintegrazione nella potestà di cui all'articolo 332 ».

**1. 2.** Il Governo (*seconda formulazione*).